

Statuto Associazione non riconosciuta denominata

Associazione di promozione sociale PINI PER PINEROLESE - APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile, una Associazione di promozione sociale non riconosciuta senza fini di lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINI PER PINEROLESE - APS", siglabile "ASSOCIAZIONE PINIXPINE APS", con sede legale nel comune di Pinerolo, Provincia di Torino, presso l'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'estero.

Come associazione di promozione sociale, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'Associazione possa avvalersi. L'Associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà e di promozione sociale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione e non persegue scopo di lucro.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di cui all'articolo 35 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 - Scopi, Attività e Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale nell'ambito delle finalità generali di cui agli artt. 1 e 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni nonché degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione Italiana, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al sopra citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere la piantumazione delle aree verdi del Pinerolese;
- sostenere e promuovere progetti di tutela ambientale in senso ampio;

- diffondere in ogni sede, ma con particolare attenzione all'ambito scolastico, una cultura di rispetto e tutela dell'ambiente;
- stabilire sinergie fra Enti locali, associazioni e club di volontariato per la tutela dell'ambiente del Pinerolese e per la realizzazione di una diffusa piantumazione del territorio;
- costruire una rete di interessi (sociali, culturali, ambientali, naturalistici) per contrastare e/o mitigare il "climate change";
- sollecitare l'intervento delle Autorità per una migliore tutela dell'ambiente e del territorio Pinerolese;
- creare occasioni di aggregazione tra diversi soggetti per un miglioramento delle condizioni ambientali;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente pubblicazioni o prodotti multimediali di ogni genere aventi per oggetto la cura e la difesa dell'ambiente e della salute;
- svolgere, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attività di fundraising per il sostegno e lo sviluppo dell'Associazione.

In via secondaria e strumentale alle attività sopra elencate l'Associazione potrà svolgere altre attività che dovranno essere svolte secondo i principi generali di ispirazione dell'Associazione e nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e bandiscono ogni forma di discriminazione sociale, politica e religiosa.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo oltre ad altri soggetti, non persone fisiche, appartenenti al Terzo Settore.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) per recesso dell'associato;
- e) per violazione dei principi e regole fondative del Terzo settore indicate dal D.Lgs. n. 117/2017.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad almeno sette persone fisiche oppure ad almeno tre associazioni di promozione sociale e comunque in tal ultimo caso si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

4 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabili dall'Associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Art. 4 bis Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, ma solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario amministrativo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione).

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera: principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Art. 6 - Assemblea

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta da tutti i soci dell'Associazione. Il diritto di voto spetta a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni sono inoltrate per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario di svolgimento, sia della prima convocazione che della eventuale seconda

convocazione e devono essere inviate ai Soci con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci oppure quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- approva, negli stessi termini, il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti associativi;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compresa la nomina del Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto per legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione degli associati per gravi motivi;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in ordine alla fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

In sede di Assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva altresì eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e con decisione deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una

delega da parte di un altro socio, oltre alla sua. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non hanno diritto di voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea può svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 9, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni, che rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; all'eventuale avvenuta decadenza della metà dei membri del Consiglio, questo decade automaticamente e l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Vicepresidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o comunque su richiesta scritta di almeno cinque soci.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di invio della data del timbro postale, della mail, del fax o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal

Vicepresidente.

Art. 9 - Segretario amministrativo

Il Segretario Amministrativo è eletto in seno al Consiglio Direttivo. Ha il compito di curare l'andamento economico, finanziario e l'aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell'Associazione, che esercita attuando le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due componenti effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12 - Risorse economiche e bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali sussidiarie o complementari all'oggetto associativo nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali;
- liberalità e donazioni in senso ampio;
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 117/2017.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto, nel rispetto dell'art.9 del D.lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il

bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 13 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

A tal fine l'assemblea nominerà un Organo di Liquidazione, monocratico o collegiale. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'assemblea.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Pinerolo.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, Sia l'Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art. 16 - Norma di rinvio

Trovano altresì applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre Leggi speciali in materia per tutto quanto non previsto nel presente statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo lì, ventiquattro febbraio duemilaventitre.

F.TI: ALIFREDI Giorgio

Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 14 (quattordici)
Pinerolo, li 24 febbraio 2023